Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI **Roma — Venerdì, 20 novembre 1925** **Numero 270**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale »** — **Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli* — Arezzo: *Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Cesari.* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R. Carta-Raspi* — Caltanissetta: *Milia Russo* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini* — Firenze: *A. Rossini* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* — Girgenti: *L. Bianchetta* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *B. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici* — Messina: *G. Principato* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio* — Padova: *A. Draghi* — Palermo: *O. Fiorenza* — Parma: *D. Vannini* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli* — Friuli: *Libreria Carducci* — Venezia: *L. Cappellin* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana, Rue du 4 Septembre.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO:

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

S. M. il Re, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il signor Nicolas Mavroudis, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Grecia, non che quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 19 novembre 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2226.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 ottobre 1925, n. 1949.

Istituzione e ordinamento del Governatorato di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per l'interno di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Roma è eretto in Governatorato di Roma.

Art. 2.

La circoscrizione del Governatorato di Roma comprende il territorio del comune di Roma.

Ad essa potrà successivamente aggregarsi, in tutto o in parte, il territorio di altri Comuni del primo circondario della provincia di Roma.

L'aggregazione sarà disposta con decreto Reale, sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione e in conseguenza della disposizione di cui nel comma precedente.

Art. 3.

Il Governatorato di Roma ha personalità giuridica.

Esso esercita tutte le funzioni e provvede a tutti i servizi che sono di competenza del Comune secondo la legislazione vigente.

Inoltre, ai fini di una maggiore efficienza dei servizi mediante un loro più organico coordinamento, possono — con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze e con gli altri Ministri interessati — trasferirsi nella competenza del Governatorato alcune delle funzioni attualmente deferite alle Amministrazioni dello Stato o alla Amministrazione della provincia di Roma nei riguardi dei servizi che, entro la circoscrizione del Governatorato, si svolgono nell'interesse del suo territorio o della sua popolazione.

Art. 4.

Il Governatorato di Roma è retto da un Governatore, assistito da due Vice governatori e coadiuvato da dieci Rettori.

Ha inoltre ottanta Consultori.

Art. 5.

Il Governatore è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno sentito il Consiglio dei Ministri.

Quando si trattino affari di interesse del Governatorato, il Consiglio dei Ministri può disporre che alle sue sedute intervenga il Governatore.

Art. 6.

I Vice governatori sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sentiti il Governatore ed il Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

Il Governatore ed i Vice governatori sono funzionari dello Stato ed appartengono all'Amministrazione dell'interno, nei ruoli della quale vengono, in conseguenza, istituiti rispettivamente un posto di secondo grado del gruppo *A* e due posti di quarto grado del gruppo *A*, giusta l'allegato I al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Se ai detti posti siano nominati funzionari che già appartengano all'Amministrazione dello Stato, essi saranno messi fuori del rispettivo ruolo di provenienza, nel quale rientreranno, al cessare delle loro funzioni presso il Governatorato in soprannumero qualora manchino posti vacanti di organico al momento della loro riammissione in ruolo: e ciò, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Nulla è innovato, nei riguardi del Governatore e dei Vice governatori, a quanto è disposto dal primo comma dell'articolo 89 della legge 15 febbraio 1925, n. 122.

Al Governatore e ai Vice governatori vengono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3084, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il Governatore e i Vice governatori, prima di entrare in funzioni, prestano, dinanzi al Ministro per l'interno, il giuramento prescritto dall'art. 150 della legge comunale e provinciale.

Con decreto del Ministro per l'interno, sarà assegnata al Governatore e ai Vice governatori un'annua indennità per spese di rappresentanza a carico del bilancio del Governatorato.

Art. 8.

Nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, stabilito dal R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e dai successivi decreti di modificazione, si osservano le seguenti norme:

a) il Governatore è collocato nella categoria IV e prende, nella classe 9ª, il medesimo posto spettante ai funzionari di pari grado secondo le tabelle di classificazione per gradi, giusta l'allegato I al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

b) i Vice governatori sono collocati nella categoria e classe a cui appartengono i Prefetti.

Art. 9.

Il Governatore ha tutti i poteri che le vigenti leggi conferiscono al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale.

Nell'esercizio di tali poteri, il Governatore osserva, in quanto siano applicabili, le norme della legge comunale e provinciale e del relativo regolamento.

I provvedimenti del Governatore non sono sottoposti alla vigilanza e alla tutela, di cui nel titolo III capo VII della legge comunale e provinciale, modificata dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839. In conseguenza, essi sono, di regola, esecutivi, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Nulla è innovato, in rapporto ai provvedimenti del Governatore, per quanto riguarda la facoltà attribuita al Governo del Re dall'art. 114 del citato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 10.

I Vice governatori assistono il Governatore nell'esercizio delle sue funzioni. Possono inoltre esercitare, sotto la responsabilità del Governatore, le attribuzioni che siano loro delegate dal Governatore stesso.

Il Governatore designa, di volta in volta, il Vice governatore che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 11.

I Rettori sono nominati su designazione del Governatore, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'istruzione pubblica, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale.

Ove all'ufficio di Rettori siano nominati funzionari dello Stato, si applica il disposto di cui nel secondo comma dell'art. 7.

I Rettori, prima di entrare in funzioni, prestano, dinanzi al Governatore, il giuramento prescritto dall'art. 150 della legge comunale e provinciale.

Con decreto del Governatore, sarà assegnata ai Rettori un'annua indennità di carica sul bilancio del Governatorato.

Art. 12.

I Rettori coadiuvano il Governatore nello stabilire le direttive per la organizzazione dei diversi servizi, e in rapporto ad essi provvedono, avvalendosi dell'opera dei competenti uffici, allo studio di questioni o alla preparazione di progetti da sottoporre alle decisioni del Governatore.

Art. 13.

I Consultori sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri. Alla nomina dei Consultori — che debbono essere scelti tra i cittadini, nati in Roma, o ivi domiciliati da almeno 10 anni — sono applicabili le disposizioni di cui negli articoli 25 e 26 della vigente legge comunale e provinciale.

I Consultori durano in carica un quadriennio e possono essere confermati con le stesse forme stabilite per la loro nomina.

Durante il quadriennio, si fa luogo — entro tre mesi dalla vacanza del posto — alla surrogazione dei Consultori che siano venuti a cessare dall'ufficio per dimissione od altra causa.

La carica di Consultore è incompatibile con gli uffici di Governatore, Vice governatore e Rettore.

I Consultori, prima di entrare in funzioni, prestano anche collettivamente, dinanzi al Governatore, il giuramento prescritto dall'art. 150 della legge comunale e provinciale.

Art. 14.

Per la nomina dei Consultori:

a) 65 sono scelti sulle designazioni fatte dai sottoelencati Enti, i quali possono proporre nomi e hanno diritto a rappresentanti nel numero, come in appresso stabilito, per ciascuno di essi rispettivamente alla prima e seconda colonna:

Ente		
Comizio agrario di Roma	3	1
Consorzio delle cattedre ambulanti di agricoltura della provincia di Roma	3	1
Collegio degli agrimensori di Roma e provincia	3	1
Camera di commercio ed industria di Roma	18	6
Consiglio dell'Ordine degli avvocati / Consiglio di disciplina dei procuratori	10	3
Consiglio dell'Ordine degli ingegneri ed architetti	9	3
Consiglio dell'Ordine dei medici chirurgi	6	2
Consiglio dell'Ordine dei farmacisti	3	1
Collegio dei ragionieri	6	2
Consiglio dell'Ordine dei veterinari	3	1
Regia università degli studi	6	2
Regia scuola d'ingegneria	3	1
Regia accademia nazionale dei Lincei	3	1
Regia accademia di San Luca	3	1
Regia accademia di Santa Cecilia	3	1
Regio istituto superiore di belle arti	3	1
Confederazione delle Corporazioni sindacali fasciste	84	28
Confederazione generale dell'industria italiana	6	2
Sindacato italiano delle cooperative (sezione di Roma)	6	2
Consiglio dell'Ordine dei giornalisti	3	1
Associazione nazionale combattenti (sezione di Roma)	3	1
Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (sezione di Roma)	3	1
Associazione nazionale madri, vedove, famiglie dei caduti e dispersi in guerra	3	1
Consiglio nazionale delle donne italiane	3	1

In mancanza di designazione da parte degli Enti interessati nei modi ed entro i termini stabiliti, i corrispondenti posti vanno in aumento a quelli di cui nel comma seguente;

b) 15 sono nominati all'infuori di ogni designazione e vengono scelti preferibilmente fra i cittadini, di speciale competenza amministrativa o proprietari di fondi rustici od urbani, che non abbiano già adeguata rappresentanza nella « Consulta » attraverso gli Enti di cui nel comma *a*).

Art. 15.

Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Governatore, saranno fissate — entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto — le norme in conformità delle quali dovranno essere fatte le designazioni, da parte degli Enti interessati, per la nomina dei Consultori.

Dette designazioni — salvo quanto dispone l'art. 44 per la prima attuazione del presente decreto — dovranno essere effettuate entro il terzo trimestre dell'ultimo anno di ciascun quadriennio.

Art. 16.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sentito il Governatore, sarà riveduto, ogni quadriennio, l'elenco degli Enti che hanno titolo a designare e ad avere

rappresentanti tra i Consultori. In sede di revisione dell'elenco, potrà anche essere modificato il numero stabilito per ciascun Ente in rapporto ai nomi da designarsi ed ai rappresentanti da nominarsi.

La prima revisione sarà compiuta nel primo semestre dell'anno 1929. Le successive revisioni saranno compiute nel primo semestre dell'ultimo anno di ciascun quadriennio.

Art. 17.

Il Governatore designa — a seconda delle singole competenze personali, e in numero di otto per ogni gruppo di servizi a cui è preposto un Rettore — i Consultori che sono incaricati di coadiuvare, durante il quadriennio, ciascun Rettore, prestandogli opera di collaborazione e di consiglio in tutte le forme ritenute utili ed efficaci.

Art. 18.

I Consultori costituiscono la « Consulta di Roma ».

Il Governatore presiede le adunanze della « Consulta » e prende parte alle discussioni.

I Vice governatori ed i Rettori assistono alle adunanze della « Consulta » e possono partecipare alle discussioni.

Alle adunanze della « Consulta » assiste il segretario generale.

Art. 19.

Il Governatore deve sentire il parere della « Consulta » sui seguenti oggetti:

a) bilancio preventivo;

b) applicazione dei tributi e regolamenti relativi, nonchè applicazione della sovrimposta con eccedenza al limite legale;

c) piani regolatori per l'esecuzione di opere di qualsiasi natura;

d) assunzioni dirette di pubblici servizi;

e) contrattazione di prestiti;

f) spese che vincolano il bilancio oltre i cinque anni;

g) alienazioni d'immobili, di titoli del Debito pubblico, di titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di L. 1,000,000;

h) acquisti di azioni industriali ed impieghi di denaro che eccedano, nell'anno, le L. 100,000, quando non si volgano alla compera di stabili, o a mutui con ipoteche, o verso la Cassa depositi e prestiti, o all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del Tesoro;

i) locazioni e conduzioni oltre i 12 anni, quando non siano dirette a pubblici servizi e la corrisposta annua superi le L. 100,000;

l) liti attive e transazioni, quando il valore della contestazione superi la somma di L. 1,000,000.

Il Governatore può inoltre promuovere il voto della « Consulta » ogni qual volta lo creda opportuno.

Art. 20.

Per la validità delle adunanze della « Consulta » si applicano le norme in vigore per i Consigli comunali.

I pareri della « Consulta » vengono emessi a maggioranza assoluta di voti.

Art. 21.

Quando in tre successive convocazioni a distanza non minore di cinque giorni l'una dall'altra, la « Consulta » non possa pronunciarsi per mancanza di numero legale, il Governatore è autorizzato a provvedere — ancorchè ricorrano i casi elencati nella prima parte dell'art. 19 — pur senza il parere della « Consulta ».

Art. 22.

Il Governatore, i Vice governatori ed il Rettore, designato per competenza di servizio, in rapporto alla natura dei singoli affari da trattarsi, costituiscono il « Magistrato di Roma ».

Per gli affari che interessano promiscuamente la competenza di più Rettori, il « Magistrato » è costituito — oltre che del Governatore e dei Vice governatori — di tutti i Rettori interessati per competenza di servizio.

Alle adunanze del « Magistrato » assiste il segretario generale.

Art. 23.

Il Governatore deve sentire il parere del « Magistrato » nelle materie e nei casi in cui è richiesta dalla vigente legge comunale e provinciale la approvazione della Giunta provinciale amministrativa o del Consiglio di prefettura per gli atti dei Comuni indicati nell'art. 52, lettera *a*), del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Nelle materie e nei casi previsti dall'art. 19, il parere del « Magistrato » deve precedere quello della « Consulta ».

Il Governatore può inoltre promuovere il voto del « Magistrato » ogni qual volta lo creda opportuno.

Art. 24.

In aggiunta a quanto è disposto dagli articoli 10, 12, 19 (ultimo capoverso) e 23 (ultimo capoverso), il Governatore può promuovere altre forme, collegiali o personali, di collaborazione, nelle quali può avvalersi, oltre che dei Vice governatori, Rettori e Consultori, anche dell'opera di privati cittadini di singolare capacità e rinomanza nella propria arte, scienza o disciplina.

Art. 25.

Tutte le deliberazioni, adottate dal Governatore nelle materie e nei casi in cui è prescritto il parere della « Consulta » o del « Magistrato », debbono essere pubblicate all'albo pretorio nel primo giorno festivo, successivo alla loro data.

Le deliberazioni del Governatore, che approvano i bilanci preventivi o che stabiliscono la sovrimposta con eccedenza al limite legale, debbono essere pubblicate per la durata di otto giorni, decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla loro data.

Art. 26.

Eccettuato il caso previsto dall'articolo seguente, le deliberazioni, per le quali è prescritto l'obbligo della pubblicazione, divengono esecutive dopo dieci giorni dalla loro pubblicazione, a meno che ne sia espressamente dichiarata l'urgenza, nel qual caso divengono esecutive dopo il quinto giorno dalla loro pubblicazione.

Le deliberazioni, che approvano i bilanci preventivi o che stabiliscono la sovrimposta con eccedenza al limite legale, divengono esecutive soltanto dopo l'approvazione prevista dall'art. 33.

Art. 27.

Nei casi in cui il Governatore provveda in difformità dal parere della « Consulta » e nell'ipotesi prevista dall'art. 21,

le deliberazioni del Governatore — ancorchè dichiarate urgenti — divengono esecutive, soltanto dopo la scadenza dei termini stabiliti dall'art. 29.

Art. 28.

I provvedimenti, sui quali il Governatore deve sentire il parere della « Consulta » o del « Magistrato », possono impugnarsi mediante ricorso da parte di chi vi abbia interesse, o mediante opposizione da parte della maggioranza dei Consultori in carica. I provvedimenti del Governatore, che approvano i bilanci preventivi o che stabiliscono la sovrimposta con eccedenza al limite legale, possono altresì impugnarsi mediante ricorso da parte di qualsiasi contribuente.

Tutte le altre deliberazioni del Governatore costituiscono provvedimenti definitivi.

Art. 29.

Il termine per proporre ricorso e quello per fare opposizione sono rispettivamente di giorni dieci e di giorni cinque dalla data di pubblicazione della deliberazione impugnata.

I termini di cui sopra sono portati — così per il ricorso, come per l'opposizione — a quindici giorni decorrenti dall'ultimo della pubblicazione, quando si tratti di deliberazioni che approvino i bilanci preventivi o che stabiliscano la sovrimposta con eccedenza al limite legale.

Art. 30.

L'opposizione fatta dalla maggioranza dei Consultori in carica, a norma degli articoli precedenti, sospende, di diritto, l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Il ricorso, prodotto a norma degli articoli precedenti, non ha effetto sospensivo. Tuttavia, l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con pronunzia interlocutoria della autorità cui compete la decisione definitiva, sopra istanza del ricorrente.

Art. 31.

Sul ricorso e sull'opposizione, in ordine ai provvedimenti per i quali è prescritto il parere del « Magistrato », decide il Ministro per l'interno, con decreto che costituisce provvedimento definitivo.

Salvo il disposto dell'articolo seguente, sul ricorso e sulla opposizione, in ordine ai provvedimenti per i quali è prescritto il parere della « Consulta », pronuncia — con decisione che costituisce provvedimento definitivo — una Commissione, presieduta dal Ministro per l'interno o da un suo delegato, e composta di dieci membri come in appresso:

a) quattro membri, nominati per un quadriennio rispettivamente dai Ministri per le finanze, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

b) il direttore generale dell'Amministrazione civile o il direttore generale della Sanità pubblica, secondo la natura degli affari da trattarsi, ovvero i loro rispettivi delegati, da scegliersi tra i funzionari dell'Amministrazione centrale dell'Interno di grado non inferiore al quinto;

c) il Prefetto di Roma;

d) quattro membri che la « Consulta », nella sua prima adunanza, nomina a maggioranza assoluta di voti, per un quadriennio, fuori del suo seno, fra gli eleggibili a Consultori.

La Commissione di cui sopra delibera con l'intervento di almeno cinque membri, oltre il presidente, ed a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 32.

Il Governatorato ha un bilancio proprio, che viene approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

Con lo stesso decreto si provvede anche sui ricorsi e sulle opposizioni contro il bilancio o contro l'applicazione della sovrimposta con eccedenza al limite legale, sentita la Commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 33.

Il decreto Reale di cui al precedente articolo costituisce provvedimento definitivo, e contro di esso è ammesso soltanto ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti a metà. La sezione pronunzia in Camera di consiglio, sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

Art. 34.

Oltre le entrate e le spese proprie del comune di Roma, e in aggiunta ai contributi statali, che già sono stati assegnati con leggi speciali al comune di Roma, e che vengono consolidati, il bilancio del Governatorato comprende:

a) un annuo contributo — da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell'interno, a decorrere dall'esercizio 1926-1927 — per spese di rappresentanza e per esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, l'attuazione del piano regolatore, la sistemazione della viabilità, la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale;

b) un fondo annuo — da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, a decorrere dall'esercizio 1926-1927 — per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro Romano;

c) i fondi e i contributi di cui nell'articolo seguente.

Le somme, eventualmente non prelevate sulle assegnazioni fatte dallo Stato a norma delle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, saranno conservate nel bilancio dello Stato tra i residui passivi.

I contributi, di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, saranno determinati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze e — per quanto riguarda il fondo di cui alla lettera *b*) — con quelli per i lavori pubblici e per l'economia nazionale.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme circa: la formazione e l'esercizio del bilancio preventivo; il rendimento e l'approvazione del conto consuntivo; i controlli riservati al Ministero delle finanze per quanto concerne la gestione dei fondi e contributi statali di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo; la responsabilità degli amministratori.

Art. 35.

Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 3, saranno passati al bilancio del Governatorato i fondi stanziati nel bilancio delle rispettive Amministrazioni, in corrispondenza dei servizi trasferiti, ovvero saranno determinati congrui corrispettivi nella forma di contributi annui a favore del Governatorato.

I relativi provvedimenti saranno adottati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze e con gli altri Ministri interessati.

Art. 36.

Sono applicabili al Governatorato di Roma le disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'imposizione e la riscossione dei tributi comunali.

Fino a che non sia diversamente provveduto, continueranno ad essere applicate dal Governatorato le disposizioni, già adottate dal comune di Roma, per l'imposizione e la riscossione dei tributi generali e speciali.

Art. 37.

Entro la circoscrizione del Governatorato, i servizi, statali e municipali, di polizia sono unificati e messi alla dipendenza del questore di Roma.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, sentito il Governatore, saranno stabilite le norme per la esecuzione di quanto è stabilito nel comma precedente e per la ripartizione delle spese tra gli Enti interessati, fermo il disposto dell'articolo seguente.

Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Governatore ed il questore di Roma, sarà provveduto a determinare le materie ed i casi in cui il Governatore, nell'adottare i provvedimenti di sua competenza, è tenuto a sentire il parere del questore.

Art. 38.

In dipendenza del nuovo ordinamento di cui nell'articolo precedente, passano allo Stato i servizi per l'accasermamento dei Reali carabinieri e per i locali degli uffici di pubblica sicurezza entro la circoscrizione del Governatorato.

Rimane, però, a carico della provincia di Roma, in conformità delle leggi vigenti, l'onere della spesa relativa ai detti servizi, salvo il contributo statale di cui nell'art. 41.

Art. 39.

Per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Governatorato, nulla è innovato alle disposizioni della legge 29 marzo 1903, n. 103, modificata dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047, salvo quanto dispongono gli articoli 9, secondo comma, e 19 lettera *d*) del presente decreto.

Il Governo del Re, sentito il Governatore, è autorizzato a disporre che l'amministrazione dei pubblici servizi, assunti dal Governatorato, sia deferita alla competenza diretta del Governatorato stesso, con speciale gestione, finanziaria e contabile, separata da quella ordinaria degli altri servizi, ovvero a provvedere per il passaggio dei servizi municipalizzati all'industria privata.

Art. 40.

Nulla è innovato, in rapporto ai provvedimenti del Governatore, per quanto riguarda la competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e quella in grado di appello nelle controversie relative alla applicazione dei tributi.

Art. 41.

La circoscrizione del Governatorato continua, per tutti gli effetti di legge, a far parte del territorio della provincia di Roma, in conformità dei vigenti ordinamenti.

Con decorrenza dall'anno 1926, sarà corrisposto alla provincia di Roma un annuo contributo statale, a titolo di sgravio dalle spese per i locali degli uffici di Prefettura e di alloggio del Prefetto, nonchè dalle spese di accasermamento dei Reali carabinieri e relative ai locali degli uffici di pubblica sicurezza, per la parte presumibilmente riferibile alle particolari esigenze della Capitale.

Il contributo, di cui nel presente articolo, sarà determinato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze.

Art. 42.

Il Governatore, unitamente ai Vice governatori, ai Rettori, ai Consultori e al segretario generale rappresenta, nelle pubbliche cerimonie solenni, la città di Roma.

Spetta al Governatore di determinare le cerimonie nelle quali il Governatorato deve essere rappresentato in conformità del comma precedente.

Art. 43.

Con decreto del Governatore sarà provveduto alla organizzazione degli uffici del Governatorato.

Il personale, attualmente in servizio del comune di Roma, conserva il proprio stato giuridico, salvo le riforme che saranno rese necessarie dalla mutata natura e dal diverso ordinamento dell'Ente.

Art. 44.

Per la nomina dei Consultori, nella prima attuazione del presente decreto, saranno osservate le seguenti disposizioni:

Entro due mesi dall'approvazione delle norme, di cui all'art. 15, ciascun Ente procederà alla designazione dei nomi di sua spettanza. Nel mese successivo, sarà provveduto alla nomina di tutti i Consultori, che entreranno in ufficio il 1° luglio 1926 e rimarranno in carica fino alla scadenza normale del primo quadriennio (31 dicembre 1929).

Resta pertanto sospesa, fino al 30 giugno 1926, l'applicazione di tutte le norme del presente decreto relative ai Consultori e alla « Consulta ».

Art. 45.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutte le norme necessarie per l'applicazione del presente decreto ed a modificare e coordinare la legislazione vigente in relazione all'ordinamento stabilito per il Governatorato di Roma.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto o incompatibile con esso.

Art. 46.

Salvo il disposto dell'art. 44, il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio 1926 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 104. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2227.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 novembre 1925, n. 1950.

Disposizioni sul diritto di autore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), col quale sono coordinate in testo unico le leggi 18 maggio 1882, n. 756 (serie 3ª); 10 agosto 1875, n. 2652, e 25 giugno 1865, n. 2337, sul diritto di autore;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con i Ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

OGGETTO E CONTENUTO DEL DIRITTO DI AUTORE.

Art. 1.

Sono protette dal presente decreto, qualunque ne sia il merito e la destinazione, tutte le opere dell'ingegno, scientifiche, letterarie, artistiche e didattiche.

Sono considerate opere artistiche le opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche e pantomimiche, le opere di pittura, scultura e architettura; i lavori d'arte grafici e plastici, i lavori d'arte applicata all'industria, i disegni, le fotografie, e i lavori eseguiti con procedimenti analoghi alla fotografia.

Sono considerate opere scientifiche anche i progetti di lavori d'ingegneria, quando costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici.

Art. 2.

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originale, ne sono altresì protette le elaborazioni ulteriori, come le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, gli adattamenti, le riduzioni e i compendi, gli adattamenti e le riduzioni per istrumenti o mezzi atti a riprodurre l'opera meccanicamente.

Art. 3.

Il diritto di autore si estende al titolo dell'opera, quando non sia un titolo generico.

Art. 4.

Gli articoli, monografie, note, disegni e vignette inseriti in giornali, riviste o altre pubblicazioni periodiche, sono protetti dal giorno della loro pubblicazione, senza che occorra alcuna riserva o altra formalità.

Possono tuttavia riprodursi gli articoli di polemica politica od amministrativa, le informazioni e le notizie, purchè se ne citi la fonte, e si indichi il nome dell'autore, se lo scritto è firmato.

Art. 5.

Indipendentemente dalla protezione concessa ai singoli scritti, sono protette anche le raccolte di scritti diversi di un medesimo autore, già inseriti in giornali, riviste o altre pubblicazioni periodiche, tanto se siano compilate dall'autore, quanto se siano compilate da altri col suo consenso.

Art. 6.

I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, possono essere pubblicati negli atti delle assemblee medesime e nei giornali, ma non possono essere altrimenti riprodotti senza il consenso dell'autore.

Art. 7.

Sono di dominio pubblico le leggi, i decreti, i regolamenti, le decisioni giudiziarie, e, in genere, gli atti ufficiali pubblicati dallo Stato o dalle Amministrazioni pubbliche, con le limitazioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano la pubblicazione.

Art. 8.

L'autore ha il diritto esclusivo di eseguire o rappresentare in pubblico, diffondere, pubblicare, riprodurre, tradurre, modificare, mettere in commercio o comunque sfruttare economicamente la sua opera entro i limiti fissati dal presente decreto.

Ha pure il diritto esclusivo di introdurre e mettere in commercio nello Stato le riproduzioni fatte all'estero.

Art. 9.

La facoltà di rappresentare comprende la proiezione per mezzo della cinematografia o di altri procedimenti analoghi.

La facoltà di rappresentare od eseguire un'opera adatta a pubblico spettacolo o una composizione musicale comprende anche le singole parti di essa, i pezzi, gli estratti e le riduzioni per diversi strumenti.

La facoltà di diffondere comprende l'uso di tutti i mezzi di diffusione meccanica, come il telefono, la radiotelefonia ed altri procedimenti analoghi.

La facoltà di pubblicare comprende l'uso della stampa, della litografia, del poligrafo e di altri simili mezzi e procedimenti; la trascrizione di improvvisazioni, letture e insegnamenti orali, anche se tenute in pubblico, mediante la stenografia, la dattilografia o altrimenti; la recitazione in pubblico di scritti o discorsi.

La facoltà di riprodurre comprende l'uso di tutti i mezzi di riproduzione meccanica, come il cinematografo, il fonografo, i dischi, rulli, cilindri ed altri strumenti analoghi.

La facoltà di tradurre comprende non solo la traduzione in lingue, ma anche in dialetti diversi.

La facoltà di modificare comprende le riduzioni, i compendi, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, gli adattamenti, in ispecie gli adattamenti musicali, eccetto i casi in cui il motivo di un'opera originale diventi occasione o tema di una composizione musicale, che costituisca un'opera nuova.

Art. 10.

La rappresentazione, l'esecuzione e la recitazione si considerano pubbliche, anche se gratuite, quando siano date fuori della cerchia ordinaria di una famiglia, di un convitto, di una scuola.

Si considera, in ogni caso, come esecuzione pubblica la diffusione radiotelefonica.

Art. 11.

Il ritratto di una persona non può essere pubblicato o messo in commercio senza il consenso espresso o tacito della persona medesima, e, dopo la sua morte, del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori, e, mancando il coniuge, i figli e i genitori, degli altri ascendenti e discendenti diretti.

La persona che ha dato il consenso può revocarlo, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.

E' libera la pubblicazione del ritratto quando abbia scopi scientifici, didattici, e, in genere, culturali, o si riferisca a fatti o avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Art. 12.

Il diritto di pubblicare le lettere spetta all'autore, ma non può esercitarsi senza il consenso del destinatario.

Dopo la morte dell'autore e del destinatario occorre il consenso delle persone indicate nell'articolo precedente, nell'ordine ivi stabilito.

Art. 13.

Quando le persone il cui consenso è necessario per la pubblicazione del ritratto o delle lettere siano più, e vi sia fra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria.

Art. 14.

L'autore ha il diritto di pubblicare l'opera con il suo nome, o anonima, o con un pseudonimo. In questi due ultimi casi ha anche il diritto di rivelarsi quando gli piaccia, e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore contro chiunque se la attribuisca.

Nonostante qualunque patto in contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato dovranno, nelle edizioni, rappresentazioni, esecuzioni o in qualsivoglia altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico, indicare il nome dell'autore.

Art. 15.

Qualora concorrano gravi ragioni morali, l'autore ha facoltà di ritirare l'opera dal commercio, salvo a risarcire il danno agli editori o stampatori interessati.

A garanzia di tale risarcimento egli può essere costretto, con decreto del presidente del tribunale, a prestare previamente idonea cauzione.

La facoltà di ritirare l'opera dal commercio è personale e non trasmissibile.

Art. 16.

Indipendentemente dai diritti patrimoniali riconosciuti dagli articoli precedenti, l'autore ha, in ogni tempo, azione per impedire che la paternità della sua opera sia disconosciuta, o che l'opera sia modificata, alterata o deturpata in modo da recare grave ed ingiusto pregiudizio ai suoi interessi morali.

Art. 17.

Il diritto di autore su un lavoro che consti di parti distinte, ma talmente coordinate che il loro insieme formi un'opera sola, ovvero di una raccolta avente uno scopo determinato, come enciclopedie, dizionari, riviste ed altre opere analoghe, spetta a chi la concepì o la fondò e la diresse.

Tuttavia, ogni collaboratore ha diritto di far apporre il proprio nome alla fine della parte o dell'articolo che compose; egli conserva i suoi diritti sul proprio lavoro e può riprodurlo separatamente, indicando l'opera o la raccolta donde lo estrae.

Art. 18.

Quando il diritto di autore appartiene in comune a più individui, si presume, fino a prova contraria, che tutti ne abbiano una parte uguale.

Per l'esercizio del diritto d'autore sopra un'opera appartenente in comune a più individui si richiede il consenso di tutti gli aventi diritto.

In caso di disaccordo decide l'autorità giudiziaria, la quale può disporre i provvedimenti del caso a tutela degli interessati.

Art. 19.

Salvo patto in contrario, il diritto di autore sopra un'opera o altro componimento posto in musica si regola nel modo seguente.

Il diritto appartiene per metà all'autore della parte letteraria e per metà all'autore della parte musicale.

Nondimeno l'autore della parte letteraria ha facoltà di riprodurla e di metterla in commercio separatamente dalla musica, ma non può riprodurre, nè mettere in commercio, nè fare eseguire la musica, nè cedere il libretto ad altri perchè lo ponga in musica.

L'autore della parte musicale può, fermi restando fra le parti i diritti derivanti dalla comunione, riprodurla, anche per mezzo di strumenti meccanici, farla eseguire e metterla in commercio, congiuntamente alle parole a cui essa è applicata.

Trattandosi invece di opera coreografica o pantomimica, l'autore dell'azione coreografica o della pantomima può farla eseguire congiuntamente alla musica, e il musicista può disporre soltanto della musica.

Art. 20.

Salvo patto in contrario, il diritto di autore sopra un'opera cinematografica si regola nel modo seguente.

Il diritto spetta per metà all'autore del libretto e per metà all'autore della pellicola cinematografica.

Quando si tratta di opera cinematografica, alla composizione della quale abbia partecipato un musicista con musica originale scritta espressamente, il diritto di autore spetta in parti uguali all'autore del libretto, all'autore della musica ed all'autore della pellicola.

Art. 21.

Salve le contrarie convenzioni delle parti:

l'autore della pellicola cinematografica ha facoltà di proiettarla, anche senza il consenso dell'autore del libretto e, nel caso preveduto dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente, del musicista, fermi restando i diritti derivanti dalla comunione;

l'autore del libretto ha facoltà esclusiva di pubblicarlo separatamente e di trarne un'opera letteraria o artistica di un'altra specie;

il musicista, nel caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, ha facoltà esclusiva di pubblicare e di eseguire separatamente la musica.

Art. 22.

Nelle antologie ad uso scolastico è lecito riprodurre brani di opere di autori viventi o defunti, purchè tali brani non superino complessivamente tre pagine dell'opera riprodotta e non oltrepassino la metà dell'opera secondo la sua ultima edizione. La riproduzione deve essere inoltre accompagnata dalla menzione dell'opera, del nome dell'autore e di quello dell'editore.

Per tale riproduzione è dovuto un compenso, che, in caso di disaccordo tra le parti, sarà stabilito inappellabilmente dal direttore dell'Ufficio della proprietà intellettuale presso il Ministero dell'economia nazionale.

Art. 23.

Coloro che godono del diritto esclusivo di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di un'opera musicale, hanno facoltà di richiedere al Prefetto della Provincia la proibizione della rappresentazione o della esecuzione, tutte le volte che manchi la prova scritta del consenso da essi prestato.

Art. 24.

Dopo la morte dell'autore, la facoltà concessagli dall'articolo 16 può esser fatta valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti: mancando gli ascendenti e i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

Quando tutte le persone sopra indicate manchino, ovvero omettano di far valere il diritto, l'azione può essere esercitata dal pubblico ministero.

Art. 25.

Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.

Le opere inedite non possono essere pubblicate prima che sia decorso dalla morte dell'autore il termine che egli abbia fissato.

CAPO II.

DURATA DEL DIRITTO DI AUTORE.

Art. 26.

L'esercizio del diritto di autore incomincia con la prima esecuzione o rappresentazione o pubblicazione dell'opera e dura per tutta la vita dell'autore e per cinquanta anni dopo la morte di lui, salvo le eccezioni stabilite dal presente decreto.

Le successive esecuzioni, rappresentazioni ed edizioni di un'opera, quantunque aumentate o modificate, non costituiscono nuove pubblicazioni, e il diritto di autore sulle parti aggiunte o modificate, come sull'opera intiera, termina contemporaneamente.

Tuttavia, se le aggiunte e le modificazioni siano tali da costituire un sostanziale rifacimento, la durata del diritto di autore decorre dalla esecuzione, rappresentazione o pubblicazione dell'opera così aumentata o modificata.

L'esercizio del diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi eredi o aventi causa a qualsivoglia titolo.

Allo Stato ed alle altre Amministrazioni pubbliche spetta il diritto di autore sulle opere pubblicate a loro spese o per loro conto. Questo diritto, come il diritto spettante alle accademie, società ed altri Enti sui loro atti e sulle loro pubblicazioni, dura venti anni dalla pubblicazione dell'opera.

Art. 27.

La facoltà dell'autore di un'opera scientifica di farne o consentirne la traduzione dura dieci anni dalla prima pubblicazione di essa. Ove egli si valga di tale facoltà, il diritto di autore sulla traduzione dura in lui per il tempo stabilito dall'articolo precedente.

Art. 28.

La durata del diritto di autore spettante in comune ai collaboratori di un'opera si determina sulla vita del collaboratore che muore per ultimo.

La parte di un collaboratore che non lascia successori si accresce agli altri.

Trattandosi di opera o altro componimento posto in musica, l'autore della parte letteraria e quello della parte musicale sono considerati, agli effetti del presente articolo, come collaboratori.

Art. 29.

La durata dei diritti di autore sulle opere rappresentate, eseguite o in qualsiasi modo pubblicate senza nome d'autore o con un pseudonimo, è di cinquanta anni dalla prima rappresentazione, esecuzione o pubblicazione.

Chiunque abbia rappresentato, eseguito o in qualsiasi modo pubblicato un'opera senza nome di autore o con un pseudonimo, è ammesso a far valere i diritti dell'autore.

Se l'autore di una tale opera si fa conoscere durante la sua vita e prima che siano decorsi i cinquanta anni di cui sopra, sia facendo rappresentare od eseguire o pubblicare l'opera sotto il suo vero nome, sia facendo risultare la sua qualità di autore con una dichiarazione da presentarsi nei modi stabiliti dal regolamento, la durata del diritto è regolata dall'art. 26.

Art. 30.

Per le opere rappresentate, eseguite o in qualsiasi modo pubblicate dopo la morte dell'autore, gli eredi o aventi causa godono del diritto di autore per cinquanta anni dalla prima rappresentazione, esecuzione o pubblicazione, purchè questa avvenga entro i trenta anni dalla morte dell'autore.

Art. 31.

Per le opere fotografiche la durata del diritto di autore è di venti anni dalla prima pubblicazione.

Art. 32.

Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente in anni diversi, i termini stabiliti dal presente decreto decorrono per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno della pubblicazione.

Le frazioni di anno giovano all'autore.

Art. 33.

Scorsi i periodi stabiliti negli articoli 26, 27, 29, 30 e 32, chiunque ha facoltà di rappresentare, eseguire, pubblicare, riprodurre e diffondere l'opera, salvo il disposto degli articoli 16, 24 e 34.

Art. 34.

Per ogni rappresentazione od esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di opera musicale, quando abbia luogo in virtù dell'art. 33, deve essere corrisposto allo Stato, con le norme che saranno stabilite dal regolamento, il cinque per cento degli incassi lordi o delle quote degli incassi corrispondenti alla parte che l'opera occupa nella rappresentazione od esecuzione complessiva: qualunque sia lo scopo, anche se di beneficenza, della rappresentazione od esecuzione, e qualunque sia il paese d'origine dell'opera caduta in pubblico dominio.

Art. 35.

Nel bilancio di previsione del Ministero dell'economia nazionale è stanziato, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio successivo a quello in cui il presente decreto andrà in vigore, la somma di L. 2,000,000, da erogarsi, con le modalità stabilite nel regolamento, per incoraggiamenti ad autori, ad Enti ed istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la cultura e l'industria.

Quando le erogazioni di somme abbiano luogo per opere di carattere prevalentemente artistico, scientifico o letterario, il Ministro per l'economia nazionale provvede su parere del Ministro per la pubblica istruzione.

CAPO III.

ALIENAZIONE E TRASMISSIONE DEI DIRITTI SPETTANTI AGLI AUTORI DI OPERE DELL'INGEGNO - TRASCRIZIONE - ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ ED ESECUZIONE FORZATA.

Sezione I. — *Alienazione e trasmissione.*

Art. 36.

I diritti spettanti agli autori di opere dell'ingegno si trasmettono in tutti i modi consentiti dalle leggi.

Art. 37.

Debbono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:

1° gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte i diritti spettanti agli autori di opere dell'ingegno;

2° gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, sopra i diritti spettanti agli autori di opere dell'ingegno, diritti frazionari di godimento o diritti di garanzia; e gli atti che li modificano;

3° gli atti di divisione, di società, di transazione e di rinunzia relativi ai diritti enunciati nei due numeri precedenti.

Art. 38.

Nel caso di cessione dei diritti spettanti all'autore di un'opera dell'ingegno, il cedente è obbligato:

1° a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto, o, in mancanza, in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la riproduzione:

2° a garantirne il pacifico godimento per tutta la durata del contratto.

Art. 39.

Il cessionario è obbligato:

1° a far rappresentare, eseguire, pubblicare o riprodurre l'opera col nome dell'autore, o anonima o con pseudonimo, come all'autore piaccia e in perfetta conformità all'originale;

2° ad adempiere le formalità stabilite dall'art. 58;

3° a pagare all'autore il compenso stabilito.

Art. 40.

La cessione dei diritti spettanti all'autore di un'opera dell'ingegno fatta in modo assoluto ed esclusivo conferisce al cessionario la facoltà di cederli ad altri, purchè non ne abbia danno la diffusione dell'opera.

Se la cessione è fatta in modo non esclusivo, il cessionario non può, salvo patto contrario, trasferire ad altri i suoi diritti, neppure cedendo l'intera sua azienda.

Art. 41.

La cessione di un'opera, in uno o più esemplari, non importa, salvo patto contrario, il diritto di rappresentarla o riprodurla.

Tuttavia, la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo, usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto in contrario, la facoltà di riprodurla, semprechè questa facoltà spettasse al cedente.

Art. 42.

La cessione, anche assoluta ed esclusiva, dei diritti spettanti all'autore di un'opera dell'ingegno, non comprende, salvo patto in contrario, il diritto di traduzione, riduzione od adattamento dell'opera.

Art. 43.

Il contratto di cessione dei diritti spettanti all'autore di un'opera dell'ingegno è risolto se l'autore si trovi nella impossibilità di portarla a termine, o muoia prima del compimento di essa. Se, tuttavia, una parte notevole ed a sè stante dell'opera sia stata compiuta, il cessionario ha diritto che il contratto resti in vigore per tale parte, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia espressamente manifestato la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente.

Qualora la risoluzione del contratto abbia luogo a richiesta del cessionario, l'autore o i suoi aventi causa possono liberamente disporre dell'opera incompiuta.

Ove la risoluzione abbia luogo a richiesta dell'autore o dei suoi aventi causa, l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri.

Art. 44.

Se il cessionario del diritto di rappresentazione, esecuzione, pubblicazione o riproduzione, trascura di far rappresentare, far eseguire, pubblicare o riprodurre l'opera, l'autore o i suoi aventi causa possono intimargli diffida per mezzo di ufficiale giudiziario.

Decorso infruttuosamente un anno dalla intimazione, il cessionario perde i diritti acquistati e deve restituire l'originale dell'opera, mentre l'autore o i suoi aventi causa conservano integralmente il diritto al compenso pattuito, oltrechè al risarcimento dei danni se è il caso.

Ogni patto in contrario è nullo.

Art. 45.

Il contratto di cessione è risolto di pieno diritto, se l'opera cade sotto la sanzione di una legge penale promulgata posteriormente alla conclusione del contratto.

Art. 46.

L'autore che cede il diritto di pubblicare un'opera per la stampa, può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede, purchè non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a quando la stampa dell'opera non sia compiuta; ma se l'autore fa sulle bozze correzioni da considerarsi come straordinarie, deve sopportarne le relative spese, salvo patto in contrario.

Art. 47.

Il cessionario che ha diritto di fare nuove edizioni dell'opera, ha l'obbligo, prima di eseguirle, di chiedere all'autore se voglia introdurvi modificazioni.

In mancanza di accordo tra le parti, il termine per la presentazione delle modificazioni da parte dell'autore verrà stabilito dall'autorità giudiziaria.

Art. 48.

Il prezzo di copertina delle opere destinate alla pubblicazione per mezzo della stampa o di altri procedimenti analoghi è fissato dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore. Salvo patto in contrario, questi ha diritto di opporsi a che il prezzo sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.

L'editore può modificare il prezzo di copertina già stabilito, preavvisando tempestivamente l'autore, il quale ha diritto di opporsi entro il termine di 15 giorni.

Art. 49.

Salvo patto in contrario, l'autore ha diritto di contrassegnare o far contrassegnare ciascun esemplare dell'opera prima che sia posto in commercio.

Art. 50.

Le bande e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico programmi costituiti da singoli pezzi musicali o da parti di opere in musica, senza il pagamento di alcun compenso per diritto di autore, purchè l'esecuzione sia fatta senza scopo di lucro.

Sezione II. — *Trascrizione.*

Art. 51.

Debbono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione:

1° gli atti indicati nell'art. 37, quando il trasferimento dei diritti spettanti all'autore è fatto per un tempo eccedente i cinque anni o per tempo indeterminato;

2° il precetto per la vendita forzata e la sentenza di vendita dei diritti spettanti all'autore;

3° i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;

4° le domande giudiziali tendenti all'annullamento o alla risoluzione di un atto per cui è richiesta la trascrizione a termini del n. 1, e le sentenze che le accolgano; le domande di rivendicazione e le sentenze che le accolgano.

Art. 52.

Gli atti e le sentenze enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto di fronte ai terzi, finchè non siano trascritti.

Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto è preferito quello che ha prima trascritto il suo titolo d'acquisto.

Art. 53.

La domanda di trascrizione deve essere presentata all'Ufficio della proprietà intellettuale presso il Ministero dell'economia nazionale, o ad una delle Prefetture o Sottoprefetture del Regno, nelle forme e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento.

La domanda deve essere accompagnata dalla ricevuta del pagamento di una tassa erariale di L. 20.

La data della trascrizione presso l'Ufficio della proprietà intellettuale è quella della presentazione della domanda.

Art. 54.

Se manca la giustificazione del pagamento della tassa o se manca la copia del titolo del trasferimento, del precetto, della domanda giudiziale o della sentenza, l'Ufficio rifiuta la trascrizione.

Sezione III. — *Espropriazione per causa di pubblica utilità ed esecuzione forzata.*

Art. 55.

I diritti spettanti all'autore, eccettuato soltanto quello di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono acquistarsi dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.

La espropriazione per pubblica utilità è pronunciata per decreto Reale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato.

In difetto di accordo tra le parti, l'indennità è determinata inappellabilmente da tre periti nominati dal primo presidente della Corte d'appello di Roma, fra i quali deve essere compreso un funzionario dello Stato.

Il decreto Reale ha forza di titolo esecutivo tanto contro gli aventi diritto espropriati, quanto contro i terzi detentori degli originali.

Art. 56.

Il diritto di riprodurre un'opera pubblicata non è soggetto ad esecuzione forzata finchè ne resta titolare l'autore.

Art. 57.

Neppure è soggetto ad esecuzione forzata il diritto di pubblicare un'opera inedita, finchè ne resta titolare l'autore. Quando il diritto sia stato trasferito ad altri, l'esecuzione forzata è ammessa nel solo caso in cui da prova scritta o da fatti gravi, precisi e concordanti, risulti che l'autore aveva destinato l'opera alla pubblicazione.

Capo IV.

Deposito delle opere e pubblicità dei registri.

Art. 58.

L'autore di un'opera dell'ingegno o i suoi aventi causa debbono depositare presso l'Ufficio della proprietà intellettuale al Ministero dell'economia nazionale un esemplare dell'opera, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.

L'omissione del deposito non pregiudica i diritti riconosciuti all'autore dal presente decreto, nè è di ostacolo in qualsiasi modo al loro esercizio; ma dà luogo al pagamento di un'ammenda non inferiore a L. 50 e al sequestro di uno o più esemplari dell'opera presso qualunque detentore.

Art. 59.

L'Ufficio della proprietà intellettuale dà pubblica notizia, nei modi stabiliti dal regolamento, delle opere depositate, delle concessioni e delle trascrizioni registrate e di quant'altro creda utile agli autori o al pubblico.

Art. 60.

I registri che contengono le trascrizioni prescritte dall'art. 51 sono pubblici. Ognuno può ottenere informazioni, copie ed estratti dei detti registri, prendere visione delle note di trascrizione, delle opere depositate e dei documenti che le riguardano, uniformandosi alle prescrizioni stabilite dal regolamento e corrispondendo le tasse e i bolli ivi stabiliti.

Capo V.

Sanzioni penali e misure cautelari.

Art. 61.

Salve le maggiori pene stabilite dal Codice penale e da altre leggi, è punito con la multa da L. 500 a 10,000:

a) chiunque abusivamente, con qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, riproduce, pubblica o diffonde, con o senza modificazioni, un'opera altrui, e chiunque introduce o mette in vendita nel Regno gli esemplari illecitamente prodotti;

b) chiunque abusivamente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, rappresenta o esegue in pubblico, in tutto o in parte, anche con variazioni o aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo o una composizione musicale;

c) chiunque riproduce un numero di esemplari maggiore di quello che ha il diritto di riprodurre;

d) chiunque viola le norme dell'art. 34 del presente decreto.

Se il reato previsto nelle lettere *a*) e *b*) è commesso su opera non destinata dall'autore alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deturpamenti dell'opera, che offendono la reputazione o i sentimenti dell'autore, la pena è della multa non inferiore a L. 5000.

Art. 62.

Chiunque pubblica la traduzione di un'opera altrui senza il consenso dell'autore dell'opera, ovvero introduce e mette in vendita nel Regno gli esemplari della traduzione abusiva, è punito con la multa fino a L. 5000.

Art. 63.

Chi abbia illegittimamente invocato la tutela preventiva di cui all'art. 23, è punito con la multa da L. 100 a 1000, oltre l'obbligo del risarcimento dei danni, se è il caso.

Art. 64.

Sull'istanza della parte danneggiata o d'ufficio, l'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza, civile o penale, pronunciata in dipendenza di una violazione del presente decreto, sia inserita in uno o più giornali, a spese del soccombente o condannato.

Art. 65.

Gli esemplari e le copie dell'opera abusivamente pubblicata o riprodotta e i mezzi all'uopo adoperati, quando per la natura loro non possono essere adoperati per le riproduzioni di opere diverse da quella contraffatta, sono distrutti.

Il contraffattore, che ha risarcito i danni, può chiedere che le copie e i mezzi anzidetti siano invece, a sue spese, sottoposti a sequestro, fintantochè duri il diritto esclusivo dell'autore.

Se il danno non sia stato risarcito, il danneggiato può chiedere che le copie e i mezzi di cui sopra siano invece aggiudicati a lui, per un determinato prezzo, a totale o parziale soddisfacimento del danno.

Il prezzo è determinato, in caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria. Il danneggiato ha sempre facoltà, dopo determinato il prezzo, di rinunciare all'aggiudicazione.

Le norme stabilite dal presente articolo possono essere applicate tanto dal giudice penale quanto dal giudice civile.

Art. 66.

Se la residuale durata del diritto di autore non è superiore ad un anno, non può essere ordinata la distruzione delle copie e dei mezzi indicati nell'articolo precedente, e viene sospesa la esecuzione della sentenza che l'abbia precedentemente ordinata. In tal caso è tenuto fermo il sequestro, a spese del contraffattore, fino al termine dell'anno anzidetto.

Art. 67.

In qualunque stadio della durata dei diritti di autore, il giudice può ordinare che siano depositate in un pubblico museo gli esemplari contraffatti di opere d'arte e i mezzi della contraffazione, se costituiscono essi medesimi opere d'arte di molto pregio.

Art. 68.

Il pretore competente può, a domanda di chi vi abbia interesse, ordinare la descrizione, l'accertamento od anche il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione dei diritti riconosciuti dal presente decreto, come pure il sequestro dei relativi proventi, da eseguirsi per mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti.

Trattandosi di pubblici spettacoli, non si applica la limitazione di giorni ed ore fissata nell'art. 42 del Codice di procedura civile. Può essere imposta, a chi domanda il sequestro, la prestazione di una cauzione.

Sempre quando non venga diversamente ordinato ai fini della giustizia penale, i suddetti atti perdono ogni efficacia qualora entro otto giorni non venga instaurato il giudizio civile contro colui a danno del quale si è proceduto.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 69.

Il presente decreto si applica a tutte le opere che si pubblicano o rappresentano o eseguono per la prima volta nel Regno, ed altresì alle opere pubblicate o rappresentate o eseguite per la prima volta in uno Stato estero, a condizione di reciprocità.

Tuttavia, la durata dei diritti sulle opere pubblicate, rappresentate o eseguite all'estero non può eccedere quella stabilita dalla legge dello Stato dove l'opera fu pubblicata, rappresentata o eseguita, quando tale durata sia più breve di quella stabilita nel presente decreto.

Art. 70.

Il presente decreto si applica anche alle opere, già comunque pubblicate, rappresentate o eseguite, per le quali non sia trascorsa la durata di protezione stabilita dagli articoli 26 e seguenti.

Gli autori e i loro aventi causa, i quali hanno perduto i loro diritti per mancanza dell'adempimento delle formalità prescritte dal testo unico approvato con R. decreto 15 settembre 1882, n. 1012, li riacquistano, e ne godono per la durata che ancora rimane in conformità del presente decreto, purchè, entro un anno dall'entrata in vigore di questo, dichiarino all'Ufficio della proprietà intellettuale, nelle forme indicate dal regolamento, di volersi giovare di tale riacquisto di diritti.

Coloro che hanno proceduto legittimamente alla riproduzione di opere cadute in pubblico dominio per mancato adempimento delle formalità sopra accennate, potranno ancora tenerle in commercio per il periodo di un anno dal giorno in cui sarà data pubblica notizia della dichiarazione fatta all'Ufficio della proprietà intellettuale dall'autore o dai suoi aventi causa, a norma del comma precedente.

Art. 71.

La disposizione dell'art. 34 si applica anche alle opere cadute in dominio pubblico dopo l'entrata in vigore della legge 2 aprile 1865, n. 2215.

Art. 72.

L'Ufficio della proprietà intellettuale presso il Ministero dell'economia nazionale vigilerà per l'osservanza delle disposizioni del presente decreto e del relativo regolamento, e all'uopo ha facoltà di richiedere ai privati ed agli Enti interessati le notizie e gli atti che ritenga necessari al servizio.

Art. 73.

Sono abrogate le leggi 25 giugno 1865, n. 2337; 10 agosto 1875, n. 2652; 18 maggio 1882, n. 756 (serie 3ª), nonchè il R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), e tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 74.

Con successivo Regio decreto saranno approvate le norme per la esecuzione del presente decreto e sarà stabilito il giorno della sua entrata in vigore.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI — ROCCO — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei Conti, con riserva, addì 18 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 110. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2228.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. 1959.

Sistemazione del personale proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione di polizia austriaca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322; l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e l'art. 124 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1572, col quale si estendono al personale di polizia giuridico-amministrativo, di cancelleria e di servizio dei territori annessi determinate disposizioni relative all'assimilazione economica alle corrispondenti categorie del personale del Regno;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, che estende al personale proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austriaca il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, che dette norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, recante aggiunte al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, con cui si provvede alla sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti della cessata Amministrazione austriaca;

Visto il R. decreto 29 novembre 1923, n. 2718, che estende ai territori annessi il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni generali - Esami - Promozioni.

Art. 1.

E' approvata la tabella *A*, annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno e dal Ministro per le finanze, la quale determina il numero degli impiegati cui saranno conferiti i diversi gradi, ai soli effetti della prima assegnazione del trattamento economico stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

Gli elenchi di cui all'art. 9 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, relativi al personale di polizia giuridico-amministrativo, di cancelleria e di servizio proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca, passato alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, saranno approvati con decreto del Ministro per l'interno e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso.

Nella compilazione degli elenchi sarà tenuto conto delle disposizioni del 1° comma dell'art. 12 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, e dei decreti Reali e Ministeriali che, in base alle facoltà conferite con l'art. 2 del predetto decreto e con il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, hanno stabilito la posizione di anzianità dei singoli impiegati, rendendo definitivi, modificando od annullando i provvedimenti di carattere provvisorio di prima nomina e di promozioni a classi di rango superiore, adottati dopo il 3 novembre 1918.

Art. 3.

Al personale collocato nei nuovi ruoli secondo le norme generali contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e quelle speciali del presente decreto, l'anzianità nel nuovo grado è valutata, agli effetti dell'attribuzione degli stipendi di cui all'allegato III al Regio decreto anzidetto, con le disposizioni di cui all'art. 49 del decreto stesso e successive modificazioni di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1923, numero 3084, e 8 maggio 1924, n. 843.

Nella valutazione dell'anzianità ai sensi delle predette disposizioni, sarà tenuto conto degli aumenti di anzianità che, in conformità al disposto degli articoli 3 e 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1572, vennero attribuiti nel grado rivestito alla data di attuazione del presente decreto, con le determinazioni Ministeriali di assimilazione economica del personale di polizia proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca.

L'anzianità di grado, così stabilita, vale anche per gli effetti di cui all'art. 196 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, esclusi però il computo delle abbreviazioni di periodo e gli aumenti di anzianità diversi da quelli indicati nel precedente comma.

Art. 4.

Sono applicabili, con decorrenza dal 1° luglio 1920, agli impiegati del gruppo *C* proveniente dalla cessata Amministrazione di polizia austriaca le disposizioni di cui all'articolo 5 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 739.

Art. 5.

Gli impiegati del gruppo *A*, provenienti dai ruoli della cessata Amministrazione austriaca, che siano stati nominati in una classe di rango, o promossi ad una classe di rango superiore, con riserva di dare gli esami speciali richiesti dalle norme della cessata Amministrazione di polizia austriaca per l'ammissione in servizio, o per lo svolgimento di tutta la carriera del gruppo al quale appartengono, sono esonerati dalla prova richiesta dall'art. 2 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, salvo l'obbligo di presentarsi a suo tempo, insieme ai pari gruppo e grado del ruolo organico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla tabella allegata al R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441, agli esami di idoneità o di concorso prescritti dalle disposizioni in vigore.

Qualora risultino vincitori nei detti esami, entrano a far parte del ruolo organico sopracitato.

Art. 6.

In deroga al disposto dell'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, gli scrutini per la promozione del personale di gruppo *A*, ai gradi 7°, 8° e 9° hanno luogo nel limite dei posti vacanti nel ruolo organico del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla tabella annessa al R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441, e sono unici per i funzionari del ruolo predetto e per quelli della cessata Amministrazione della polizia austriaca.

Questi ultimi, in caso di promozione, passano nel ruolo organico del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Salvo il disposto di cui all'art. 7 del presente decreto, le promozioni ai predetti gradi avranno luogo con le norme di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nell'art. 8 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per le promozioni al grado 9° del personale civile appartenente ai gruppi *A* e *B*, non sono applicabili agli impiegati giuridico-amministrativi che abbiano già sostenuto gli esami speciali prescritti dalle norme della cessata Amministrazione di polizia austriaca per lo svolgimento di tutta la carriera del gruppo *A*.

Fino a quando tutti i detti impiegati non siano stati promossi o esclusi dalla promozione, le promozioni al grado 9° saranno per essi conferite nei modi previsti dalla lettera *b*) dell'art. 18 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, con la modifica di cui al comma 1° dell'art. 48 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Art. 8.

In deroga al disposto dell'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, anche gli scrutini, o gli esami per la promozione ai gradi 9°, 10° e 11° del personale di gruppo *C* avranno luogo nei limiti dei posti vacanti nei ruoli organici degli impiegati di polizia e d'ordine di pubblica sicurezza di cui alla tabella allegata del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441, e sono unici per gli impiegati dei ruoli predetti e per quelli dei ruoli corrispondenti della cessata Amministrazione di polizia austriaca.

Quest'ultimi, in caso di promozione, passano nel ruolo del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Le promozioni ai predetti gradi avranno luogo con le norme di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

CAPO II.

Conferimento dei posti dei nuovi ruoli.

Gruppo *A*.

Art. 9.

I commissari, che alla data di entrata in vigore del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, avevano la settima classe di rango ed ai quali sia stato corrisposto il trattamento economico di commissario di pubblica sicurezza sono collocati nel grado 8°.

Art. 10.

I vice-commissari che, in base al disposto del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1572, abbiano ottenuto il trattamento economico stabilito per i commissari aggiunti dalla tabella n. 53 annessa al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sono collocati nel grado 9°, con anzianità utile, ai fini della determinazione del nuovo stipendio, pari a quella computata per l'assegnazione del trattamento economico predetto.

Art. 11.

I vice-commissari che, all'atto dell'entrata in vigore del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, avevano l'ottava, nona e decima classe di rango e che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente, sono collocati nel grado 10°, con anzianità nel grado stabilita secondo le norme dell'art. 111 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Gruppo *C*.

Art. 12.

Per la prima attuazione del presente decreto, i posti disponibili nei gradi 10°, 11° e 12° del gruppo *C* sono conferiti con le norme contenute nell'art. 79 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Art. 13.

Dopo l'attuazione del disposto dal precedente articolo, gli impiegati del gruppo *C* provenienti dalla cessata Amministrazione di polizia austriaca potranno conseguire la nomina ad impiegati di polizia di prima, di seconda e di terza classe (rispettivamente gradi 9°, 10° e 11°) analogamente a quanto è stato stabilito per gli impiegati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza col R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441.

La nomina ad impiegati di polizia di prima, di seconda e di terza classe non potrà però essere conferita rispettivamente a più di due, cinque e quattro impiegati provenienti dai ruoli della cessata Amministrazione di polizia austriaca.

Art. 14.

Le nomine ad impiegati di polizia di prima classe (grado 9°) e ad impiegati di polizia di terza classe (grado 11°), saranno conferiti per metà dei posti mediante esami di concorso e per l'altra metà per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, rispettivamente agli impiegati del grado 10° e dei gradi 11° e 12°.

Le nomine ad impiegati di polizia di seconda classe (grado 10°) saranno conferite agli impiegati dei gradi 10° e 11°, per tre posti mediante esame di concorso e per gli altri due posti per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione.

Le norme per l'esame di concorso saranno emanate con decreto Ministeriale.

I vincitori dell'esame di concorso saranno collocati nel ruolo degli impiegati di polizia con precedenza su quelli designati per merito comparativo.

Personale subalterno.

Art. 15.

Al personale dei servi, che abbia ottenuto il trattamento economico stabilito per gli uscieri di questura, sarà attribuita un'anzianità utile, a tutti gli effetti, pari a quella riconosciutagli con le determinazioni Ministeriali di assimilazione economica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 114. — GRANATA.

TABELLA *A*.

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA.

Ufficiali di pubblica sicurezza.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
8° Commissari	4
9° Commissari aggiunti	2
10° Vice commissari	3
11° Vice commissari aggiunti	
	9

Impiegati di pubblica sicurezza.

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
10° Primi archivisti	9
11° Archivisti di pubblica sicurezza	10
12° Applicati di pubblica sicurezza	19
	38

Personale subalterno.

Uscieri di questura	3

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'interno: FEDERZONI.

Numero di pubblicazione 2229.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1952.

Riassunzione in servizio degli ufficiali della Regia marina invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1459, circa il mantenimento e la riassunzione in servizio di militari invalidi di guerra appartenenti alla Regia marina, convertito nella legge 30 marzo 1922, n. 458, ed il decreto del Ministro per la marina in data 22 marzo 1921 relativo alle destinazioni di servizio a terra che possano avere gli ufficiali, in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1459;

Visto l'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, che approva la riforma tecnico giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra;

Visto il R. decreto 10 novembre 1924, n. 2044, riguardante l'assunzione in servizio presso Amministrazioni dello Stato di ufficiali invalidi di guerra in eccedenza al limite stabilito dall'art. 76 del citato R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

Visto il R. decreto 15 gennaio 1925, n. 338, sullo stato, l'avanzamento ed il trattamento di pensione degli ufficiali della Regia marina mutilati od invalidi riassunti in servizio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' in facoltà del Ministro per la marina di conferire il numero dei posti di organico, di cui all'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, anche ad ufficiali della Regia marina che, secondo l'art. 2 del decreto-legge 26 agosto 1917, n. 1459, convertito nella legge 30 marzo 1922, n. 458, essendo mutilati od invalidi di guerra, abbiano presentato domanda di riassunzione in servizio sedentario prima della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, o che la presenteranno non oltre il novantesimo giorno dopo quello della pubblicazione stessa.

Art. 2.

Nelle riassunzioni di cui al precedente articolo non devesi per esigenze di servizio in nessun caso e in nessun tempo superare il limite di 40 posti, stabiliti secondo l'art. 76, ultimo comma, del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Art. 3.

Gli ufficiali invalidi mantenuti in servizio potranno rimanervi fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio degli ufficiali in S. A. P. dello stesso corpo e grado, ma avranno diritto di chiedere di essere collocati in qualunque tempo a riposo.

Contemporaneamente al collocamento a riposo essi potranno anche chiedere di essere riassunti in servizio sedentario nella Regia marina, sempre quando ne abbiano i requisiti, indipendentemente dalla esistenza di vacanze nei 40 posti di cui all'articolo precedente.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI. — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 106 — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2230.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1951.

Abrogazione del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1691, concernente gli avvisi economici di pubblicità sulle cartoline.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il R. decreto del 15 luglio 1923, n. 1691, concernente la pubblicità mediante avvisi economici su cartoline postali di Stato o della industria privata;

Visto il R. decreto-legge del 7 maggio 1925, n. 584, col quale sono abrogate le disposizioni di cui al R. decreto dell'8 febbraio 1923, n. 356, sulla pubblicità commerciale, industriale e professionale sulle cose di pertinenza dell'Amministrazione postale telegrafica e telefonica;

Considerato che il pubblico poco si serve degli avvisi economici sulle cartoline postali e che l'Erario ritrae dal servizio stesso proventi di trascurabile entità;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto del 15 luglio 1923, n. 1691, concernente il servizio degli avvisi economici di pubblicità mediante le cartoline postali di Stato e dell'industria privata, è abrogato in ogni sua parte.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 105. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2231.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1953.

Stato, avanzamento e trattamento dei sottufficiali del corpo Reale equipaggi invalidi di guerra riassunti in servizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1459, circa il mantenimento e la riassunzione in servizio di militari invalidi di guerra appartenenti alla Regia marina, convertito nella legge 30 marzo 1922, n. 458;

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sulla riforma tecnico giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottufficiali della Regia marina invalidi o mutilati, mantenuti o riassunti in servizio sedentario in base al decreto Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1459 costituiscono una unica categoria di « sottufficiali invalidi della guerra riassunti in servizio sedentario ».

E pertanto quelli provenienti dai mantenuti saranno prima collocati a riposo e quindi con la stessa data saranno richiamati in qualità di riassunti, anche se siano invalidi per infermità previste per il mantenimento in servizio.

Non sono consentite ulteriori ammissioni di sottufficiali invalidi nel ruolo dei riassunti in servizio sedentario.

Art. 2.

Al personale del ruolo dei sottufficiali invalidi della guerra riassunti in servizio sedentario sono applicate le disposizioni del testo unico sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, salvo le limitazioni previste dal presente decreto.

Art 3.

L'impiego conferito al sottufficiale invalido di guerra può essere tolto o sospeso:

a) quando il rendimento sia giudicato non corrispondente al proprio grado o al proprio incarico;

b) per il sopraggiungere di una infermità diversa da quella per cui il sottufficiale fu dichiarato invalido o per aggravamento di quest'ultima infermità sì da rendere inabile il sottufficiale stesso al servizio sedentario.

Al congedamento del sottufficiale per i motivi di cui sopra provvederà il Ministro per la marina su conforme giudizio delle competenti Commissioni di avanzamento nel primo caso e delle competenti autorità sanitarie nel secondo.

Art. 4.

Ai sottufficiali invalidi riassunti in servizio sedentario, fino a che rimarranno in servizio, spetterà, per quanto riguarda stipendi, assegni ed indennità varie, ricovero in luogo di cura, riduzioni e facilitazioni ferroviarie (famiglie comprese), lo stesso trattamento cui hanno diritto i sottufficiali di pari grado del servizio attivo.

Art. 5.

Le disposizioni dell'art. 22 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, si applicano anche ai sottufficiali invalidi riassunti in servizio sedentario, ma l'indennità militare è dovuta ai sottufficiali stessi nella stessa misura di quella spettante ai sottufficiali del servizio attivo.

Art. 6.

I sottufficiali riassunti in servizio sedentario non potranno ottenere più di due promozioni oltre il grado da essi rivestito all'atto della riassunzione.

Art. 7.

Le stesse Commissioni di avanzamento stabilite dalle vigenti disposizioni per i sottufficiali del servizio attivo saranno chiamate a giudicare sulla promovibilità dei sottufficiali invalidi riassunti in servizio sedentario, i quali se dichiarati idonei, saranno iscritti nei rispettivi quadri di avanzamento ed anzianità dell'arma o specialità di provenienza con gli altri sottufficiali del servizio attivo, in base all'anzianità di grado da essi posseduta, senza però che sia per loro necessario il requisito dell'imbarco, ove questo sia prescritto dalle vigenti disposizioni sull'avanzamento.

Art. 8.

Per la valutazione del servizio militare e delle campagne di guerra agli effetti dell'eventuale liquidazione della pensione normale alla quale il sottufficiale invalido possa acquistare diritto dopo la liquidazione della pensione di guerra, saranno applicate le disposizioni stabilite dal R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2163.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 107. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2232.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1954.

Reclutamento straordinario di ufficiali subalterni del Genio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3284, concernente la facoltà al Ministro per la guerra di procedere ad un reclutamento straordinario di tenenti in servizio attivo permanente nell'arma del Genio;
Ritenuta la necessità di provvedere d'urgenza a coprire ulteriori vacanze nell'arma;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei tenenti in servizio attivo permanente nell'arma del Genio, che possono essere reclutati straordinariamente, in conformità del decreto 31 dicembre 1923, n. 3284, è elevato da 150 a 180.

L'aumento così consentito è devoluto esclusivamente al trasferimento a domanda, nell'arma del Genio di ufficiali subalterni in servizio attivo permanente delle varie armi o corpi, i quali rispondono ai requisiti previsti nella lettera *a*) dell'art. 1 del predetto decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 novembre 1925
Atti del Governo, registro 242, foglio 108. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2233.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1955.

Aggiunta al R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, che istituisce le scuole per motoristi navali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, che istituisce i gradi marittimi di macchinista per motonavi e di motorista navale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la marina e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 4 del R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, è aggiunto il seguente comma:
« Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di riconoscere, ai fini suindicati, anche quella scuola che, a cura ed a spese di privati, persone ed Enti (armatoriali, industriali e commerciali) singoli e consorziati, potrà essere istituita a Venezia ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 109. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2234.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 1956.

Dichiarazione di fuori corso dei francobolli speciali per pacchi da L. 3 e da L. 4 ed autorizzazione della sovrastampa « Lire 3 » sugli attuali francobolli speciali per pacchi da L. 10.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto n. 240 del 19 febbraio 1914, che autorizza la emissione dei francobolli speciali per pacchi da L. 3 e da L. 4;
Visto che sono state testè scoperte falsificazioni dei francobolli stessi in circolazione nel Regno;
Riconosciuta pertanto la opportunità di provvedere a togliere di corso detti francobolli speciali nonchè a sostituirli

nell'uso, in via provvisoria, con francobolli della specie da da L. 10 ridotti al valore di L. 3 mediante sovrastampa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli attuali francobolli speciali per pacchi da L. 3 e da L. 4 sono dichiarati fuori corso con effetto dal 1° giugno 1925.

Art. 2.

E' autorizzata la sovrastampa di francobolli speciali per pacchi da L. 10 con l'impressione indicante il valore di L. 3.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 111. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2235.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1925, n. 1957.

Proroga del termine stabilito dall'art. 6-bis del regolamento per il servizio di pilotaggio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 192 e seguenti del Codice per la marina mercantile;

Visto il regolamento per la esecuzione del Codice medesimo, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, serie 2ª, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto n. 479 del 15 febbraio 1923, che approva il regolamento per il servizio di pilotaggio nei porti del Regno;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 596;

Visto il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1232, che approva le modificazioni al regolamento generale per il servizio di pilotaggio di cui al precedente R. decreto n. 479 del 15 febbraio 1923;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine stabilito dall'ultimo comma dell'art. 6-*bis* aggiunto al citato R. decreto 15 febbraio 1923, n. 479, con il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1232;

Sentito il Consiglio dei Ministri ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'ultimo comma dell'art. 6-*bis* aggiunto al R. decreto 15 febbraio 1923, n. 479, con il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1232, è prorogato di un anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 112. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2236.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 1958.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Bari-Carbonara-Ceglie.

N. 1958. R. decreto 23 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Tramvia Bari-Carbonara-Ceglie.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1925.

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1925.

Denominazione dell'Ufficio per le sostanze radioattive, passato dalla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale a quella del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1421, concernente il passaggio dell'Ufficio per le sostanze radioattive dal Ministero dell'economia nazionale al Ministero dell'interno;

Ritenuta la necessità di avvalersi di detto Ufficio anche per la esecuzione delle indagini ai fini del controllo sugli istituti di terapia fisica, di cui nella legge 16 luglio 1916, n. 947, e per altre indagini fisiche di interesse sanitario;

Decreta:

L'Ufficio per le sostanze radioattive assume la denominazione di « Laboratorio fisico della Direzione generale della Sanità pubblica - Ufficio del radio ».

Roma, addì 1° novembre 1925.

Il Ministro: FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1925.

Prezzo minimo di vendita del citrato di calcio per l'esercizio 1925-1926.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2314;
Visto il parere espresso con deliberazione in data 14 ottobre 1925 dal Regio commissario per la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina, circa il prezzo minimo di vendita del citrato di calcio per l'esercizio camerale 1925-1926;

Determina:

A norma e per gli effetti degli articoli 3, 4, e 9 del R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2314, il prezzo minimo di vendita del citrato di calcio per l'esercizio 1925-1926 della Camera agrumaria, è fissato in L. 500 per un quintale di citrato di calcio contenente 64 per cento di acido citrico.

Roma, addì 30 ottobre 1925.

p. *Il Ministro per l'economia nazionale*: PEGLION.

p. *Il Ministro per le finanze*: MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

112ª Estrazione delle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano.

Si notifica che nel giorno di sabato 12 dicembre 1925, alle ore 11, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 112ª estrazione semestrale delle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano assunte dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 184.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella d'ammortamento sono in numero di 64 sulle 6368 attualmente vigenti agli effetti di detta estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle serie comprendenti le obbligazioni sorteggiate da ammortizzare al 1° gennaio 1926.

Roma, 17 novembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO. — *Il direttore capo divisione*: SINIBALDI.

132ª Estrazione delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo.

Si notifica che nel giorno di sabato 12 dicembre 1925, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 132ª estrazione semestrale delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione), passate a carico dello Stato in forza del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella d'ammortamento sono in numero di 127 sulle 8614 attualmente vigenti.

In occasione di detta estrazione verrà pure eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni della specie sorteggiate nelle precedenti estrazioni e rimborsate.

Con successivo avviso verrà pubblicato l'elenco delle obbligazioni da rimborsare al 1° gennaio 1926 e la quantità di quelle abbruciate.

Roma, 19 novembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO. — *Il direttore capo divisione*: SINIBALDI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 242

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 19 novembre 1925

	Media		Media
Parigi	99 55	Belgio	113 75
Londra	121 307	Olanda	10 09
Svizzera	482 62	Pesos oro (argentino)	23 80
Spagna	357 70	Pesos carta (argent.)	10 48
Berlino	5 9625	New-York	25 063
Vienna (Shilling)	3 565	Russia	128 50
Praga	74 50	Belgrado	44 75
Dollaro canadese	25 045	Budapest	0 0353
Romania	11 60	Oro	483 60

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	74 —
	3.50 % » (1902)	67 —
	3.00 % lordo	45 325
	5.00 % netto	93 40
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 225

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.